

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione lavoro

in persona dei magistrati:

dott. Vincenzo Pio Baldi - Presidente relatore

dott.ssa Simonetta Liscio - Consigliere

dott. Pierluigi Panariello - Consigliere

alla pubblica udienza del giorno 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.20 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 11/03/2025 da:

U.A. s.p.a., corrente in P., con l'avv. Andrea Di Francesco, parte APPELLANTE
contro R.V., con gli avv.ti Barbara Campanelli e Marta Minciotti, parte APPELLATA
avverso la sentenza n.334/2024, pubblicata il 20/09/2024, del Tribunale di Perugia,
in funzione di Giudice del lavoro.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dalla società U.A. avverso il precetto notificato da R.V., lavoratore dipendente della società opponente, per il pagamento della somma di Euro.14.639,69, oltre accessori, emesso in forza del verbale di conciliazione del 28/09/2010, dichiarato esecutivo in data 22/06/2021.

Secondo il Tribunale, tutte le argomentazioni poste dall'opponente a sostegno del venir meno del diritto del R. al pagamento dell'indennità di disagiata sede, cristallizzato nel verbale di conciliazione del 2010, non hanno fondamento, dovendosi escludere: che sia maturata la prescrizione; che i successivi accordi collettivi, riguardando fattispecie diverse, possano influire, in termini estintivi o modificativi, sull'accordo posto a base per la quantificazione dell'emolumento dovuto al lavoratore; che l'accordo stesso non contenga elementi di sufficiente determinatezza idonei a quantificare la somma dovuta.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la società U.A., affidando l'impugnazione a quattro diversi motivi.

Con il primo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui viene escluso che sia maturato il termine di prescrizione del diritto vantato dal lavoratore. Secondo la società, il primo giudice, diversamente da quanto dedotto nel ricorso di opposizione, avrebbe considerato unicamente i diritti nascenti dal verbale di conciliazione, mentre, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata riguarderebbe l'efficacia esecutiva del titolo. Il R., infatti, si sarebbe attivato per ottenere il decreto di esecutorietà oltre il termine di dieci anni previsto dall'art.2953 c.c., con conseguente caducazione del diritto vantato con il verbale di conciliazione.

Con il secondo motivo di impugnazione la società lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di indeterminatezza del credito vantato, stante l'assoluta inidoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva. Secondo l'appellante, infatti, nel titolo non si farebbe alcuna menzione dell'entità dell'indennità disagiata, difettando, altresì, il richiamo allo specifico accordo collettivo di secondo livello relativo a detta indennità, né la previsione di un congelamento del valore di tale indennità, onde l'impossibilità di quantificarlo in Euro.80,75 giornalieri.

Con il terzo motivo la U.A. contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non modificabile l'entità di disagiata sede e, quindi, inapplicabili gli accordi collettivi succedutisi nel tempo. Secondo l'appellante, il riferimento contenuto nella conciliazione ai "vigenti accordi sindacali" dovrebbe interpretarsi, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, nel senso del necessario adeguamento agli accordi che sarebbero intervenuti nel corso del tempo, con conseguente modifica dell'entità dell'emolumento previsto.

Con il quarto motivo di appello la società censura la sentenza di primo grado che ha tenuto ferma l'entità del credito calcolato secondo i parametri fissati dall'accordo collettivo del 2003. Secondo l'appellante, invece, stante la vigenza di nuovi accordi, intervenuti nel 2013 e nel 2017, che hanno previsto un importo diverso per l'indennità in oggetto, il lavoratore avrebbe goduto di un'indebita percezione, calcolata dal gennaio 2014 al febbraio 2019, di Euro.39.286,26, quale netto in busta.

La società ha, quindi, concluso chiedendo che, in accoglimento dell'appello, l'opposizione venga accolta ed il precetto annullato.

Nel processo di appello si è costituito il R., contestando l'impugnazione avversaria, da rigettarsi in ragione della sua totale infondatezza.

Alla fissata udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza dando lettura del sotto riportato dispositivo.

Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La prescrizione del titolo esecutivo, eccepita dalla società già con il ricorso di opposizione e reiterata con l'atto di appello, troverebbe fondamento nel disposto di cui all'art.2953 c.c., norma che prevede l'allungamento del tempo di prescrizione a dieci anni per i diritti per i quali è previsto un tempo minore qualora, rispetto ad essi, sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato. Secondo l'appellante la norma sarebbe applicabile a tutti i titoli esecutivi elencati dall'art. 474 c.p.c. e,

quindi, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., anche, al verbale di conciliazione, che, nel caso concreto, essendosi formato il 28/09/2010, ha ottenuto il decreto di esecutorietà soltanto il 22/06/2021, ben oltre il decorso di dieci anni.

Il Collegio ritiene completamente infondato l'assunto dell'appellante.

La norma di cui all'art.2953 c.c. richiama unicamente la "sentenza di condanna passata in giudicato" e non, in generale, i titoli esecutivi. La giurisprudenza della Suprema Corte, fin da tempo immemore, ha statuito che "la norma dell'art.2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti" (così Cass. civ., Sez. 3^a, Sentenza n.285 del 29/01/1968), potendosi equiparare alla sentenza di condanna unicamente i provvedimenti giurisdizionali che acquistino autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3^a, Sentenza n.4676 del 15/02/2023 e Sez. L, Ordinanza n.1774 del 24/01/2018): tale non è, sicuramente, un verbale di conciliazione intervenuto in seguito all'esperimento della procedura prevista dagli artt.410 e 411 c.p.c..

Il secondo motivo di appello va, invece, dichiarato inammissibile.

La parte denuncia l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine all'indeterminatezza del credito di cui al titolo esecutivo notificato.

In realtà, il Collegio rileva che nelle pagine 6, 7 e 8 della sentenza di primo grado il Tribunale ha compiutamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto determinabile l'importo preteso dal lavoratore, evidenziando anche le ragioni per le quali la quantificazione della somma va effettuata secondo i parametri fissati dall'accordo collettivo del 2003, non modificabile da quanto stabilito nei successivi accordi del 2013 e 2017, aventi ad oggetto fattispecie diverse. Il giudice di prime cure ha, pure, specificato come, attraverso semplici operazioni aritmetiche, sia possibile quantificare esattamente il credito vantato dal R., portato nell'atto di precetto notificato alla controparte.

A fronte di tali condivisibili conclusioni del Tribunale risulta del tutto inspiegabile l'assunto dell'appellante secondo il quale l'eccezione di inidoneità del titolo sarebbe stata "del tutto sottaciuta dal Giudice a quo" (così la società a pag.13 dell'atto di appello), ragion per cui il Collegio non può che dichiarare inammissibile il motivo esaminato, non essendo state mosse specifiche censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.

Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, strettamente connessi fra loro, possono esaminarsi congiuntamente.

Con i predetti motivi, in sintesi, si censura l'interpretazione che il giudice di primo grado ha dato al patto transattivo del 2010, il quale ha ritenuto che l'entità della somma da versare in favore del lavoratore a titolo di indennità di disagiata sede debba calcolarsi con riferimento, non mutabile, all'accordo collettivo di secondo livello vigente a quell'epoca, ossia quello del 2003. Diversamente, secondo l'appellante, si dovrebbe considerare che tale accordo sia stato annullato e sostituito nel 2013 e nel 2017, con conseguente rideterminazione di quanto spettante al lavoratore a tale titolo.

Il Collegio ritiene che nessuna censura possa muoversi a quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure.

Come ha correttamente messo in rilievo il Tribunale, dall'interpretazione letterale del patto conciliativo si ricava che il riferimento agli accordi vigenti inserito nel verbale indica chiaramente che la quantificazione dell'indennità di disagiata sede da corrispondere in favore del lavoratore debba avvenire secondo quanto previsto dall'accordo collettivo in vigore all'epoca della conciliazione. Ne consegue che nessun rilevanza possono avere a tal fine gli accordi collettivi successivi del 2013 e del 2017, sia perchè, come ha correttamente evidenziato il primo giudice, riguardanti fattispecie non coincidenti con quella prevista dall'accordo collettivo del 2003 e, quindi, non disciplinanti la situazione considerata nella conciliazione, sia perchè, intervenendo in epoca posteriore, privi del potere di modificare una fattispecie contrattuale già perfezionatasi con riferimento all'accordo collettivo anteriore.

Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da U.A. s.p.a. nei confronti di R.V., avverso la sentenza n.334/2024, pubblicata il 20/09/2024, del Tribunale di Perugia, quale Giudice del lavoro, così provvede:

A. Respinge l'appello;

B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in Euro.4.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;

C. Dichiarare, ex art.13 , comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , la sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato.

Conclusione

Così deciso in Perugia, il 28 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2025.